CAMERA DEI DEPUTATI N. 1908

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VACCARI, D'ALFONSO, DARA, D'ATTIS, DE MARIA, LAI, MARINO, MORASSUT, ANDREA ROSSI, SEMENZATO

Disposizioni per la promozione del turismo motoristico

Presentata il 5 giugno 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – I marchi dell'industria motoristica italiana sono riconosciuti in tutto il mondo, celebrati da personaggi illustri e dai protagonisti della storia del cinema, e sono da sempre sinonimo di eleganza, *design* e innovazione per milioni di persone.

Il marchio *made in Italy* è una risorsa fondamentale che svolge un ruolo chiave non solo nel settore del turismo, ma anche in quelli delle politiche internazionali e delle relazioni economiche.

Per sviluppare un nuovo turismo che si rivolge ai milioni di appassionati del motorismo italiano è indispensabile favorire l'integrazione fra territori e imprese, lo sviluppo di modelli reticolari di offerta ricettiva, nonché forme di collaborazione fra imprese ed enti pubblici per lo sviluppo di un'offerta turistica sistemica e integrata a livello territoriale. Occorre dunque definire un prodotto turistico che abbia una doppia valenza, internazionale e di prossimità, che favorisca e renda attrattive le città che si caratterizzano per una forte tradizione motoristica, con i loro musei, gli stabilimenti che si aprono al pubblico, i circuiti da corsa, i raduni dei marchi storici, le collezioni di auto e moto classiche, in modo da diventare destinazioni sempre più attrattive se adeguatamente promosse.

L'associazione Città dei motori riunisce, sotto l'egida dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), i comuni del *made in Italy* motoristico a vocazione produttiva (automobili, motociclette, *scooter*, aeronautica, ferroviaria e navale), sportiva (circuiti e rievocazioni storiche) e culturale (musei e collezioni).

Secondo il suo statuto, l'associazione, nell'ambito delle sue attività, guarda alle esperienze di promozione e tutela delle

tipicità locali e di prodotto sviluppate dall'ANCI e intende favorire iniziative di *marketing* e di divulgazione delle conoscenze relative al prodotto e alle sue componenti, per contribuire alla loro valorizzazione anche al di fuori delle aree interessate.

L'obiettivo principale dell'associazione Città dei motori è in particolare quello di ideare e coordinare iniziative promozionali sul motorismo italiano, sulla sua storia e sul retroterra economico, sociale e tecnologico.

In quest'ottica è necessaria l'organizzazione di momenti di confronto, la promozione di accordi e la capacità di operare in rete con enti associati, istituzioni pubbliche e private, società, associazioni, organizzazioni, università, centri di ricerca e di sperimentazione, coinvolgendoli nelle problematiche relative al mondo dei motori.

Per tali motivi l'associazione ha sviluppato un Piano strategico del turismo motoristico, con cui intende mettere a sistema le relazioni istituzionali e le competenze utili per proporre sul mercato turistico un prodotto nuovo, destagionalizzato, fruibile per gli appassionati di cultura motoristica, di storia italiana del *design*, di eccellenze industriali e di personaggi che hanno sviluppato un settore di vertice del nostro Paese.

Un progetto che è stato sancito dalla Carta nazionale del turismo motoristico – siglata da numerosi enti e associazioni in occasione della prima conferenza nazionale del turismo motoristico tenutasi a Maranello e a Roma il 20 maggio 2021 –, che si propone di supportare e promuovere lo sviluppo del turismo dei motori in Italia e nel mondo, creando le condizioni per coordinare un'ampia gamma di componenti d'offerta tra loro complementari.

In coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – che, in particolare alla Missione 1, fondata su Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, si pone l'obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del sistema Paese – il progetto intende sviluppare un turismo di motivazione di un prodotto che ancora non ha trovato una propria definizione nel contesto dei piani strategici nazionali e, salvo in rari casi, regionali.

Nell'ambito di tale Missione il PNRR si propone di incrementare il livello di attrattività turistica e culturale del Paese modernizzando le infrastrutture materiali e immateriali. Le azioni da adottare prevedono una forte cooperazione tra attori pubblici coinvolti nell'attuazione del programma, in modo da agevolare l'attuazione dell'intervento in un ambito caratterizzato da diverse responsabilità a livello centrale, regionale e locale.

Fondamentale in questa direzione è la creazione dell'*Hub* del turismo digitale (TDH), progettato per innovare e connettere digitalmente l'offerta e la promozione turistica del Paese, consentendo così il collegamento dell'intero ecosistema turistico fondato su modelli di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati e su servizi digitali di base, a beneficio di turisti e operatori del settore.

In particolare, nella componente 3.4 della Missione 1, dal titolo « TURISMO 4.0 », gli investimenti previsti sono volti al miglioramento dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli *standard* di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un'offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi.

Per questi motivi questa proposta di legge vuole introdurre modelli innovativi di organizzazione, anche attraverso lo sviluppo di reti e altre forme di aggregazione d'offerta, per sviluppare iniziative di promozione, eventi e marchi identitari e mettere a disposizione degli operatori del settore tecnologie e competenze, digitali e non, anche attraverso l'accesso a studi, ricerche e a una formazione qualificata.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge.

L'articolo 2, al fine di coordinare l'offerta turistica nazionale riferita al turismo motoristico e di rafforzare la rete delle città a vocazione motoristica, prevede l'istituzione della Consulta nazionale del turismo motoristico.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, da parte del Ministero del turismo, di un calendario nazionale degli eventi motoristici, comprensivo di tutti i principali eventi, sportivi e culturali, quali mostre, fiere e raduni inerenti al turismo motoristico.

L'articolo 4, al fine di valorizzare il patrimonio storico motoristico della nostra Nazione, di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo alla promozione dell'identità culturale nazionale nonché di favorire l'attrattività, la competitività e il conseguente sviluppo economico dei territori delle città dei motori, prevede di istituire la « *Motor Week* – Giornate dell'orgoglio motoristico italiano », quale evento annuale promosso anche a livello internazionale.

L'articolo 5, al fine di valorizzare e sostenere il comparto motoristico italiano, garantendo, al contempo, lo sviluppo del turismo connesso al settore, prevede di istituire la certificazione distintiva « Bandiera a scacchi », attribuita agli enti locali e agli operatori dei comparti turistico e motoristico, caratterizzati da una forte tradizione motoristica, che realizzano iniziative e attività in grado di attrarre flussi turistici, nazionali e internazionali, valorizzando il potenziale dei marchi italiani.

L'articolo 6, al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica del comparto motoristico nel territorio nazionale, sostenere gli operatori del settore, nonché promuovere eventi, sportivi e culturali, mostre, fiere e raduni inerenti al turismo motoristico, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo denominato « Fondo per il turismo motoristico », con una dotazione pari a un milione milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di promuovere la cultura e la storia del settore automobilistico e motociclistico italiano, la presente legge intende incentivare il turismo motoristico, con particolare riguardo ai comuni che aderiscono all'associazione Città dei motori. Le iniziative previste hanno l'obiettivo di accrescere le opportunità di promozione e di sviluppo turistico, favorendo la competitività dei territori e contribuendo alla crescita del settore turistico nazionale.

2. Ai fini della presente legge, si intende per « turismo motoristico » il turismo connesso ai territori con una vocazione motoristica, a livello produttivo, sportivo o culturale.

3. Il Ministero del turismo, in collaborazione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), promuove un modello organizzativo volto allo sviluppo di un prodotto turistico innovativo e distintivo, favorendo il coordinamento dei principali soggetti, pubblici e privati, rappresentativi del motorismo italiano, ivi incluse le associazioni imprenditoriali e di categoria più rappresentative.

Art. 2.

(Consulta nazionale del turismo motoristico)

1. Al fine di coordinare l'offerta turistica nazionale inerente al turismo motoristico e di potenziare la rete delle città a vocazione motoristica, in modo da promuoverne la crescita economica, è istituita presso il Ministero del turismo la Consulta nazionale del turismo motoristico, di seguito denominata « Consulta », composta da dieci membri, di cui:

a) tre rappresentanti del Ministero del turismo, di cui uno con funzione di presidente;

b) un rappresentante dell'associazione Città dei motori, con funzione di vice presidente;

c) un rappresentante dell'ENIT S.p.A.;

d) un rappresentante dell'Automobile club d'Italia (ACI);

e) un rappresentante del Club ACI Storico;

f) un rappresentante dell'Automotoclub storico italiano (ASI);

g) un rappresentante della Federazione motociclistica italiana (FMI);

h) un rappresentante dell'Aeronautica militare.

2. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative.

3. La Consulta, che si riunisce esclusivamente in modalità telematica, ha i seguenti compiti:

a) proporre al Ministero del turismo atti di indirizzo e di coordinamento per favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori a vocazione motoristica, attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile;

b) promuovere il prodotto turistico motoristico nazionale, dedicando particolare attenzione alle modalità di digitalizzazione e al tema della sostenibilità;

c) favorire lo sviluppo della cooperazione pubblico-privata per il potenziamento dei servizi turistici inerenti al turismo motoristico;

d) convocare annualmente la Conferenza nazionale del turismo motoristico al fine di favorire e consolidare sinergie tra le istituzioni, la Consulta e i principali operatori turistici nazionali e internazionali.

4. La Consulta, anche avvalendosi del supporto dell'Istituto nazionale ricerche turistiche e dell'ENIT S.p.A., svolge attività di studio finalizzate a elaborare strategie per con-

nettere enti pubblici e operatori privati, espressione di filiere turistiche e motoristiche rilevanti per impatto economico, occupazione e numero di imprese.

5. La Consulta, al fine di diffondere dati aggiornati e utili allo sviluppo del settore, redige il Rapporto annuale sul turismo motoristico, ossia un documento di analisi strategica che ha l'obiettivo di evidenziare i modelli di buone pratiche e di illustrare il potenziale sviluppo economico e occupazionale collegato al turismo motoristico.

6. I membri e il presidente della Consulta sono nominati con decreto del Ministro del turismo. Con il medesimo decreto sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Ai componenti della Consulta non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Calendario nazionale degli eventi motoristici)

1. Il Ministro del turismo approva annualmente, su proposta della Consulta, il Calendario nazionale degli eventi motoristici, che comprende tutti i principali eventi, sportivi e culturali, mostre, fiere e raduni inerenti al turismo motoristico.

2. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle ordinarie attività di comunicazione del Ministero del turismo, anche mediante la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del medesimo Dicastero.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Istituzione della « Motor week *– Giornate dell'orgoglio motoristico italiano »)*

1. Al fine di valorizzare il patrimonio storico motoristico nazionale, di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo alla promozione dell'identità culturale nazionale nonché di favorire l'attrattività, la competitività e lo sviluppo economico dei territori delle Città dei motori, è istituita la « *Motor week* – Giornate dell'orgoglio motoristico italiano », quale evento annuale promosso anche a livello internazionale. In tale settimana, le amministrazioni pubbliche competenti, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, possono promuovere iniziative e attività volte a garantire maggiore attenzione e informazione riguardo il settore motoristico italiano, nell'ambito delle rispettive competenze anche attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

2. Il Ministero del turismo garantisce il suo supporto nella realizzazione delle attività di promozione, comunicazione e sensibilizzazione sul tema del turismo motoristico, anche attraverso la creazione di un'apposita sezione sul portale « *Italia.it* ».

3. All'onere derivante dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 5.

(Certificazione « Bandiera a scacchi »)

1. Al fine di valorizzare e sostenere il settore motoristico italiano, garantendo, al contempo, lo sviluppo del turismo ad esso connesso, è istituita la certificazione distintiva « Bandiera a scacchi », attribuita agli enti locali e agli operatori attivi nel settore turistico motoristico, che si distinguono per una forte tradizione motoristica e che realizzano iniziative e attività in grado di attrarre flussi turistici, nazionali e internazionali, valorizzando il potenziale dei marchi italiani.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle im-

prese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri di assegnazione della certificazione di cui al comma 1.

Art. 6.

(Fondo per il turismo motoristico)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica del settore motoristico nel territorio nazionale, di sostenere gli operatori del settore nonché di promuovere eventi, sportivi e culturali, mostre, fiere e raduni inerenti al turismo motoristico, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo denominato « Fondo per il turismo motoristico », con una dotazione pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di selezione dei beneficiari e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 6, pari complessivamente a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.